

**ESTRATTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –  
DELIB. G.C. 29/10/2002 N.129 E SS.MM.II.**

**Art. 34 - ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)**

**1. Funzioni**

- a) L'O.I.V., ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 150/2009, nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria delle Posizioni Organizzative, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance dell'organizzazione, delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti;
- b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale e di controllo interno di integrità, promuove e attesta altresì l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. A questo fine trasmette al Sindaco, annualmente una relazione sull'attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate.
- c) Valida la Relazione annuale sulla performance, attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.
- d) Svolge le funzioni relative alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa e nell'attribuzione delle indennità di risultato con l'ausilio del Segretario Generale;
- e) Collabora con il Segretario Generale e la struttura organizzativa preposta alla costituzione del Fondo di produttività;
- f) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti.
- g) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento.

**2. Composizione**

L'O.I.V. è un organo monocratico, di nomina Sindacale, esterno all'Ente.

**3. Requisiti e incompatibilità**

- a) Al componente dell'O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.  
In particolare sono richieste: 1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche); 2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi). I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi.
- b) Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.
- c) All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti dell'O.I.V. si impegnano a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

**4. Modalità di nomina**

- a) L'O.I.V. è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti da realizzarsi mediante selezione pubblica per titoli.

**5. Durata in carica e revoca**

- a) L'O.I.V. dura in carica 2 anni. L'incarico può essere rinnovato per altri due anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
- b) La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.